



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Palermo
Sezione Tecnica**

Ordinanza N° 102/2016

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo:

VISTA: la propria ordinanza n. 65/2013 in data 25.08.2013 con la quale è stato approvato il "Regolamento di sicurezza nel porto di Palermo" segnatamente il CAPO II b) e c);

VISTO: il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO: il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;

VISTA: la legge n. 84/94 "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTA il D. L.vo 171/2005 "Codice della Nautica da Diporto";

VISTO il D. Lgs. 9 Gennaio 2012 n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura";

ORDINA

Art. 1

Unità da diporto

Le unità da diporto che intendono sostare nell'ambito del porto di Palermo devono essere ormeggiate alle banchine individuate dall'Autorità Portuale di Palermo (cala – molo bersagliere) o presso gli accosti assegnati dalla Capitaneria di porto di Palermo, sentita la locale Autorità Portuale, nonché alle strutture in concessione a ciò dedicate.

Presso i pontili in concessione, i posti d'ormeggio vengono assegnati direttamente dal concessionario. Questi è – comunque - tenuto a lasciare posti liberi per le unità in transito e per le unità appartenenti allo Stato, qualora previsto dalle prescrizioni contenute nel relativo titolo concessorio.

Art. 2

Norme generali per le unità da diporto

Le norme generali per le unità da diporto sono contenute nell'Ordinanza nr. 26/2011 emanata in data 8 aprile 2011 dalla Capitaneria di porto di Palermo .

Art. 3

Obblighi durante la navigazione e la sosta in porto

Durante la navigazione nell'ambito portuale di Palermo, ai conducenti di unità da diporto è fatto divieto di:

- a) accostarsi alle unità mercantili impegnate in operazioni commerciali;
- b) avvicinarsi alle banchine operative ed all'area cantieristica di Fincantieri;

- c) avvicinarsi alle navi impegnate nella manovra di ingresso/uscita dal porto;
- d) avvicinarsi alle unità navali normalmente adibite ai servizi tecnico nautici (rimorchiatori, pilotine, ecc.);
- e) avvicinarsi alle unità navali dei Corpi di Polizia (Gdf, PS, GC);
- f) sostare al di fuori dei posti di ormeggio assegnati, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dalla Capitaneria di porto;
- g) depositare rifiuti di qualsiasi natura, anche temporaneamente, sulle banchine od aree portuali in genere.

Art. 4

Obblighi dei titolari di punti d'ormeggio

Nei pontili in concessione devono essere mantenuti in efficienza i presidi antincendio, all'uopo previsti dalle prescrizioni contenute nel relativo titolo concessorio.

In mancanza, sarà cura del concessionario chiedere al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di stabilire le misure di prevenzione minime da adottarsi.

Art. 5

Unità da Pesca

Nel porto di Palermo le unità da pesca devono ormeggiare presso le banchine ad essi destinate dall'Autorità Portuale di Palermo (cala – molo bersagliere); per potersi ormeggiare occasionalmente ad altre banchine devono richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto di Palermo d'intesa con la locale Autorità Portuale.

Art. 6

Obblighi durante la navigazione e sosta nel Porto

1. Durante la navigazione in ambito portuale i comandanti delle unità da pesca devono:
 - a) procedere ad una velocità di sicurezza tale da non creare difficoltà di manovra alle altre unità ormeggiate od incrociate, mantenendo una velocità non superiore ai 6 (sei) nodi;
 - b) effettuare le manovre di accosto alle banchine con la velocità ridotta al minimo possibile;
 - c) quando in entrata/uscita dalla banchine agli stessi destinate, procedere alla minima velocità possibile, prestando massima attenzione alle altre unità in movimento ed, in particolare, alle navi in partenza dalle banchine commerciali;
 - d) fare ascolto continuo sul canale 16 VHF;
2. Durante la sosta in ambito portuale i comandanti delle unità da pesca devono:
 - a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e lo sbarco del pescato da parte di altri pescherecci nelle banchine portuali;

- b) lasciare liberi i tratti di banchina corrispondenti agli impianti di distribuzione carburanti esistenti nell'ambito portuale, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni di bunkeraggio;
- c) effettuare l'ormeggio in modo da non creare pericoli per la pubblica incolumità, con cavi in buone condizioni, in numero sufficiente ed adeguati;
- d) eseguire prontamente i movimenti lungo banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità, su semplice disposizione verbale del personale della Capitaneria di Porto di Palermo;
- e) assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima di equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre.

Art. 7 Divieti

Ai comandanti delle unità da pesca è fatto, in particolare, divieto di:

- a) lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere;
- b) depositare cassette per il pesce sulle banchine ed eventuali altri materiali, senza l'autorizzazione della Capitaneria di Porto, nonché effettuare lo scongelamento od il lavaggio di prodotti ittici con acqua di mare.

Art. 8 Pescherecci in disarmo

Il disarmo delle unità da pesca può essere autorizzato dalla Capitaneria di Porto solo a seguito di presentazione di apposita istanza, in cui deve essere indicato il punto di ormeggio richiesto, il periodo previsto di disarmo, le generalità, il recapito ed il numero di telefono del personale responsabile della guardiania dell'unità.

Nei casi di necessità, come nell'ipotesi di avverse condizioni meteorologiche, l'armatore ed il responsabile della guardiania devono assicurare la costante verifica degli ormeggi dell'unità e predisporre per l'eventuale disormeggio allo scopo di decentrare prontamente l'unità in zona di sicurezza.

Art. 9 Lavori a bordo dei Pescherecci

A bordo delle unità da pesca ormeggiate lungo le banchine operative sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione, che comunque non limitino l'efficienza delle stesse unità e non contrastino con la sicurezza portuale.

Lavori diversi da quelli di cui al comma 1 possono essere eseguiti solo presso cantieri navali ovvero, eccezionalmente, all'ormeggio, a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto, previa presentazione di motivata e documentata istanza.

Per lo sbarco dei motori è necessario ottenere il nulla osta della Capitaneria di Porto e della Dogana.

Art. 10 Disciplina dello sbarco del Tonno Rosso

La disciplina dello sbarco del Tonno Rosso (*thunnus thynnus*) nell'ambito del Porto di Palermo è disciplinata con Ordinanza nr. 46/2008 del 8 giugno 2008 della Capitaneria di Porto di Palermo.

Art. 11

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni stabilite dal Codice della Navigazione e dalle leggi generali e speciali in quanto applicabili ai singoli casi.

Art. 12

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza che entrano in vigore a decorrere dal 31/10/2016.

Palermo, 21/10/2016

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP) Gaetano MARTINEZ